

IMPOSTE DIRETTE

TRATTAMENTO di FINE MANDATO (TFM) all'AMMINISTRATORE

ASPETTI FISCALI e CONTRIBUTIVI

di Emanuele Rossi

QUADRO NORMATIVO

Ai sensi dell'art. 105, co. 1, D.P.R. 917/1986 [CFF 5205], gli **accantonamenti** ai fondi di **indennità di fine rapporto**, istituiti ai sensi dell'art. 2117 del **Codice civile**, sono **deducibili** per competenza in conformità alle **disposizioni legislative e contrattuali** che regolano il **rapporto di lavoro** dei **dipendenti** stessi.

Per effettivo del rimando operato dal co. 4 dello stesso articolo, risultano altresì **deducibili** gli **accantonamenti** relativi alle **indennità di fine rapporto** di cui alla lett. c), dell'art. 17, D.P.R. 917/1986 [CFF

5117] (indennità relative a **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, quali l'accantonamento al fondo Tfm attribuito all'**amministratore**). Secondo l'ADC di Milano (si veda norma di comportamento n. 125) e l'Agenzia delle Entrate (si veda **R.M. 22.5.2008, n. 211/E**), il riferimento alla lett. c) dell'art. 17, D.P.R. 917/1986, comporta che l'**accantonamento** al **fondo Tfm** risulta **deducibile** secondo il criterio di competenza, solo se il relativo **atto di attribuzione** risulta avere **data certa**, anteriore a quella di inizio del rapporto.

TRATTAMENTO di FINE MANDATO all'AMMINISTRATORE: nelle società di medio-grandi dimensioni è solito attribuire all'**organo amministrativo**, oltre all'ordinario compenso, anche una **retribuzione differita** da corrispondersi al termine del **mandato** professionale, simile al Tfr riservato ai dipendenti.

Tale **componente retributiva** viene comunemente denominata **Trattamento di fine mandato** (di seguito, Tfm) e differisce dal Tfr per il fatto di non avere una disciplina specifica all'interno del Codice civile.

Infatti, mentre la consistenza del fondo Tfr è determinata ai sensi dell'art. 2120 c.c.,⁽¹⁾ non vi è all'interno del Codice civile una norma a disciplina del fondo Tfm.

Ciò comporta che l'ammontare del Tfm spettante all'organo amministrativo, per effetto

del co. 1, dell'art. 2389 c.c.,⁽²⁾ viene deciso o in **sede statutaria** o in **sede assembleare**, con importanti ricadute sul versante fiscale.

ASPETTI FISCALI: come noto, non tutti gli **accantonamenti** stanziati in bilancio, seppur effettuati secondo corretti principi contabili, trovano anche rilevanza fiscale, valendo la regola di carattere generale secondo la quale gli **accantonamenti** risultano **deducibili** solo se così è espressamente previsto dal D.P.R. 917/1986.⁽³⁾

In particolare, ai sensi dell'art. 105, co. 1, D.P.R. 917/1986 [CFF 5205], «**gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote**

(1) *Accantonamenti annui non superiori all'importo della retribuzione lorda divisa per 13,5, più una rivalutazione del fondo pregresso pari all'1,5% più il 75% dell'indice Istat.*

(2) *Per effetto del quale «i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea».*

(3) *Per maggiori approfondimenti, si veda E. Rossi, «Fondi rischi "tassati" e fondi rischi "dedotti"», ne «La Settimana fiscale» n° 40/2009, pagg. 33-36.*

maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi».

Per effetto poi del co. 4 dello stesso articolo, le disposizioni di cui al co. 1 valgono anche in relazione agli **accantonamenti** relativi alle **indennità di fine rapporto** di cui alla lett. c), del co. 1, dell'art. 17, D.P.R. 917/1986 [CFF 5117]. L'art. 17, D.P.R. 917/1986, è l'articolo che prevede le casistiche per le quali viene applicata la **tassazione separata** del reddito prodotto; (4) in particolare, la lett. c) prevede l'applicazione della **tassazione separata** nel caso di «**indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'articolo 49, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**». Sulla base del dettato normativo, due sono le principali problematiche legate alla **deducibilità dell'accantonamento** al fondo Tfm:

- il problema della **data certa anteriore** a quella di **inizio del rapporto**;
- la **congruità** dell'**accantonamento** stanziato in bilancio.

PROBLEMA della DATA CERTA: ai sensi del co. 5, dell'art. 95, D.P.R. 917/1986 [CFF 5195], i **compensi** degli **amministratori** delle società soggette all'Ires, anziché secondo l'ordinario criterio di competenza, sono **deducibili** secondo il **criterio di cassa**, ovvero sia all'atto del **pagamento**.

Per effetto del co. 1, dell'art. 105, D.P.R. 917/1986 [CFF 5205], la **quota di retribuzione differita** relativa al Tfm, invece, risulta **deducibile** secondo il **criterio di competenza**, sempre che il relativo **accantonamento** sia stato effettuato in conformità alle **disposizioni legislative e contrattuali** che regolano il **rapporto di lavoro** tra l'**amministratore** e la **società**.

Tralasciando per il momento il problema legato alla congruità dell'accantonamento effettuato, ci si vuole soffermare sull'applicazione del **criterio di competenza**, che, per l'ADC di Milano (5) e per l'Agenzia delle Entrate (6) è condizionato al fatto che l'attribuzione del Tfm avvenga mediante un **atto** avente **data certa** rispetto all'**inizio del rapporto**.

In particolare, secondo le Entrate, il rinvio che il co. 4, dell'art. 105, D.P.R. 917/1986, fa della lett.

c), del co. 1, dell'art. 17, D.P.R. 917/1986, deve «**rigorosamente ed esclusivamente intendersi quale specifico riferimento ai rapporti risultanti da data certa con la conseguenza che, per i rapporti che non soddisfano tale condizione, viene meno la deducibilità del relativo accantonamento per indennità di fine mandato. La deduzione del relativo costo, pertanto, avverrà nell'anno di effettiva erogazione dell'indennità medesima**». Come dire, ove non vi fosse il requisito della **data certa** testé citato, la **quota parte di retribuzione differita** (Tfm) spettante all'**amministratore** avrà **rilevanza fiscale** in capo alla **società** alla stregua della **quota parte** riferita al **compenso ordinario: deducibilità** legata all'**anno di erogazione**, con temporanea ripresa a tassazione dei componenti negativi di reddito (compensi ed accantonamenti) precedentemente stanziati a bilancio.

Chi scrive, ritiene di non aderire a tale tesi restrittiva, per un semplice motivo: l'inciso «**diritto all'indennità risultante da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto**», riguarda unicamente la **sfera soggettiva** dell'**amministratore percipiente**, non quella della **società committente**.

L'obiettivo del Legislatore è stato quello di evitare che il **beneficio** della **tassazione separata** fosse concesso per somme pattuite successivamente, in relazione a **periodi già trascorsi**; ad evitare, quindi, un **uso distorto** di tale istituto da parte del **percipiente**, non già per porre un **discrimen** in capo alla **società**, relativamente all'applicazione o meno del **principio di competenza**, in merito alla **deducibilità** degli **accantonamenti** al **fondo Tfm** stanziati in bilancio.

In buona sostanza, per effetto del co. 1, dell'art. 105, D.P.R. 917/1986, il **criterio di competenza** dovrebbe trovare sempre **applicazione**, comportando uno **sfasamento temporale** tra il momento in cui il **componente negativo** viene dedotto da parte della società (esercizio in cui transita in bilancio l'accantonamento) e quello in cui l'**indennità** viene **tassata** in capo all'**amministratore** (esercizio in cui il Tfm viene erogato).

La presenza o meno di un'attribuzione di Tfm avente **data certa** rispetto all'**inizio del rapporto** comporta quindi solo una **diversa modalità di tassazione** in capo all'**amministratore percipiente: tassazione separata**, ovvero **ordinaria** in **assenza di data certa**.

Chiarite le ricadute connesse ad una mancata attribuzione di Tfm avente **data anteriore** a quella di **inizio del rapporto**, occorre ora chiarire cosa vada inteso per **documento di attribuzione**

(4) Per maggiori approfondimenti, si veda l'art. 21, D.P.R. 917/1986.

(5) Norma di comportamento n. 125.

(6) R.M. 22.5.2008, n. 211/E.

avente **data certa** rispetto a quella di **inizio del rapporto**; la norma di comportamento n. 125 dell'ADC di Milano, indica come **mezzi idonei** a fornire **data certa**:

- l'**estratto notarile** della **delibera assembleare** interessata;
- la **vidimazione notarile** del libro stesso ex art. 1, R.D.L. 1666/1937;
- la **notifica rituale** della **delibera** all'**amministratore** (da parte dell'ufficiale giudiziario o mezzo equivalente);
- la **convalida** con la **trasmissione** della **delibera** a mezzo raccomandata non imbustata;
- la **registrazione** della **delibera** all'Agenzia delle Entrate.

Poiché la decisione in merito all'attribuzione del Tfm deve essere di **data anteriore** rispetto a quella di **inizio del rapporto**, in caso di **amministratore già in carica**, occorre **interrompere il rapporto** in corso con **formali dimissioni**, deliberare il **diritto all'indennità** e conferire un **nuovo incarico**.

Un dubbio che dovrebbe essere chiarito dall'Agenzia delle Entrate, è se il tutto possa essere previsto all'interno di un'**unica delibera assembleare**, nella quale l'assemblea, preso atto delle **dimissioni dell'amministratore**, legate ad esempio ad uno «scontento economico», provveda ad affidare allo stesso un **reincarico**, attribuendogli al contempo un Tfm da accantonarsi secondo precise modalità.

È vero che la norma richiede un'**attribuzione «anteriore»**, ma non si vede il motivo per cui questa non possa essere anche **«contestuale»**.

Ancora, l'attribuzione del Tfm può essere fatta anche mediante l'inserimento di **apposita clausola statutaria** in sede costitutiva; l'unica controindicazione, in tal caso, sta nel fatto che ove sia necessario un **cambio di amministratore**, per il quale non si intende riconoscere l'**indennità** in questione, ci sono gli **aggravi economici** legati ad una **assemblea straordinaria** da tenersi con la presenza di un notaio, al fine di **espungere dallo statuto la clausola** in questione.

ASPETTI LEGATI alla CONGRUITÀ dell'ACCANTONAMENTO al FONDO TFM: come visto in precedenza, mentre l'**accantonamento** al fondo Tfm viene ritenuto **congruo** (*rectius*, deducibile) quando non superiore a quello determinato in conformità alle specifiche fornite dall'art. 2120

c.c., l'**accantonamento** al fondo Tfm non risulta disciplinato da alcuna norma del Codice civile e la sua **determinazione** è rimessa alla **volontà dei soci**.

Tale vuoto normativo comporta che non sono infrequenti **ripresе a tassazione** operate dagli **organі verifіcatori**, legate ad accantonamenti a fondi Tfm ritenuti non congrui. ⁽⁷⁾ L'**entità dell'accantonamento** al fondo Tfm, come d'altronde lo stesso compenso corrisposto agli amministratori, risulta **sindacabile** da parte del Fisco? La domanda è di difficile risposta, stante soprattutto il fatto che anche in seno alla Suprema Corte di Cassazione non vi è unità di vedute: ci sono infatti precedenti che sono per la **sindacabilità del compenso** ⁽⁸⁾ corrisposto agli **amministratori**, ⁽⁹⁾ altri che sono per la sua **non sindacabilità**. ⁽¹⁰⁾

Senza dilungarci troppo sui profili di **elusività** che si celano dietro a compensi piuttosto che ad **accantonamenti** appositamente **«gonfiati»**, ciò che si intende sottolineare è che la **verifica della congruità** dei componenti di reddito in questione dovrebbe avvenire in base all'**inerenza** degli stessi, tenendo bene a mente il principio di causalità sottostante al **diritto di deduzione** spettante ad ogni singolo contribuente; ovvero il contribuente deduce il **costo**, nella misura in cui lo stesso è legato all'**attività d'impresa** esercitata, alla capacità cioè che ha tale spesa di produrre reddito.

In base a tale assunto, quindi, il **compenso dell'amministratore** sarà suscettibile di **ripresa a tassazione**, nella misura in cui lo stesso risulta **sproporzionato** secondo il **principio di causalità**: in poche parole la spesa sostenuta risulta superiore ai benefici, anche potenziali, cui la stessa è finalizzata. Questo per il compenso ordinario.

Per l'**accantonamento** al fondo Tfm occorre fare qualche considerazione in più. Oltre al **principio di causalità**, infatti, in questo caso entra in gioco anche un'altra variabile: l'**autofinanziamento** perpetrato dall'**imprenditore**. Ben può accadere, infatti, che l'**amministratore**, socio di maggioranza di una società, decida di **ridursi il compenso ordinario**, in favore di quello **«differito»**, al fine di **autofinanziare la società**, senza con ciò perdere i benefici fiscali. In tali casi, se il verifіcatore operasse tenendo a mente solo il **principio di causalità** sotteso

⁽⁷⁾ Il problema è che non essendo prevista alcuna norma che pone dei limiti all'accantonamento, la deducibilità avviene secondo il consueto principio di derivazione del reddito di cui all'art. 83, D.P.R. 917/1986. Con possibilità di contestazione da parte del fisco, nel caso in cui il componente di reddito in questione sia ritenuto non congruo, o meglio, in parte non inerente all'attività d'impresa esercitata.

⁽⁸⁾ Stesse conclusioni possono essere tratte per il Tfm, che altro non è se non un compenso «differito» spettante all'amministratore.

⁽⁹⁾ Cass. 12813/2000, Cass. 13478/2001.

⁽¹⁰⁾ Cass. 6599/2002, Cass. 21155/2005.

all'inerenza del costo incapperebbe nell'errore di riprendere a tassazione l'**accantonamento**, perché, vista la mancanza di proporzionalità tra questo ed il **compenso ordinario** erogato, il primo parrebbe mancare *ab origine* di giustificazione economica.

Occorre invece avere larghezza di vedute, preservando chi fa un'applicazione virtuosa dell'accantonamento al fondo Tfm «patrimonializzando» l'impresa, perché una volta verificato che effettivamente le **risorse** sono state mantenute in **azienda** non può certo invocarsi una **sindacabilità** di scelta vista la mancanza di qualsivoglia profilo di elusività.

RIFLESSI IRAP e ASPETTI CONTRIBUTIVI del Tfm: abbiamo accennato al fatto che il Tfm rappresenti una sorta di **retribuzione differita** spettante all'**amministratore** (o a chiunque venga inquadrato nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e

venga attribuito un Tfm).

Proprio tale peculiarità fa sì che l'accantonamento al fondo Tfm segua lo stesso trattamento previsto ai **fini Irap** per il **compenso ordinario**: quindi, vista l'indeducibilità ai fini Irap del secondo (a meno che l'amministratore sia un libero professionista sprovvisto di autonoma organizzazione), risulterà altresì **indeducibile** ai fini **Irap** anche l'**accantonamento al fondo Tfm** transitato in bilancio.

Ai fini contributivi, con nota prot. 27/7265 del 15.3.2002, l'Inps ha ritenuto assoggettabili alla **gestione separata** anche le somme relative al **trattamento di fine mandato** corrisposto agli **amministratori di società**, poiché sono comunque rapporti che traggono origine da un rapporto di **collaborazione coordinata e continuativa**. Tale posizione fa però sorgere **numerosi dubbi**: è infatti possibile sostenere che il Tfm sia equiparabile al Tfr e pertanto non soggetto a contribuzione.